

## REGOLAMENTO (CEE) N. 219/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione verso la Polonia, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2722/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 211/91<sup>(6)</sup>;

considerando che, a garanzia dell'esportatore delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 148/91<sup>(8)</sup>; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che, per garantire una migliore gestione delle scorte d'intervento, il regolamento (CEE) n. 2722/90 della Commissione<sup>(9)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa:

- 20 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1° dicembre 1990;
- 10 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1° dicembre 1990.

2. Tali carni devono essere importate in Polonia.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) 2824/85 della Commissione<sup>(10)</sup>.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione<sup>(11)</sup>. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 24 del 30. 1. 1991, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 11.<sup>(9)</sup> GU n. L 261 del 25. 9. 1990, pag. 19.<sup>(10)</sup> GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.<sup>(11)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.